

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 019/CFA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO SIG. LAURENZA NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 7 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014)

2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO L PARAGRAFO L LETTERA D PUNTI 5 E 9 DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI, ASCRITTA AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. LAURENZA NICOLA - NOTA N. 2853/40PF14-15/SP/BLP DEL 3.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 18/TFN del 1.12.2014)

La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Laurenza Nicola e dalla società A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese:

- accoglie in parte in relazione alla posizione del Sig. Laurenza Nicola infliggendo la sanzione dell'inibizione di complessivi mesi 3;
- respinge in ordine alla posizione della società Varese 1910 S.p.A.

Dispone restituirsi la tassa relativa al ricorso n. 1) e addebitarsi quella relativa al ricorso n. 2.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.C. SAMPDORIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 ED AMMENDA DI €10.000,00 AL SIG. MASSIMO FERRERO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;**
 - **AMMENDA DI € 35.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E CONCORRENTE EX ART. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, E 11 COMMA 4, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1, ART. 5 COMMA 1, ART. 11 COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3115/140 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 10.11.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN – Sez. Disc. del 15.12.2014)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Massimo Ferrero al presofferto unitamente all'ammenda di € 10.000,00. Riduce altresì l'ammenda inflitta alla società U.C. Sampdoria all'ammenda di €20.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio